



**COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA**



REGOLAMENTO

CONCERNENTE IL DIVIETO IN DETERMINATI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DEI GESTORI IN GENERE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

(Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14/12/1995 Legge 11/11/1995, n. 584)

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 26/2/1998
Esecutivo in data 3/4/1998

Art. 1 Scopo e contenuto

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'amministrazione comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

Art. 2 Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3 Locali in cui vige il divieto

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'amministrazione comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni, nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

E' fatto comunque divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art.1 della legge 11.11.1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblica nel senso sopra indicato.

Art. 4 Pubblicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale incaricata dal responsabile del competente servizio, appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuata dai rispettivi competenti organi.

Art. 5 Vigilanza sull'osservanza del divieto

Ciascun responsabile del servizio individuerà uno o più dipendenti all'interno del servizio stesso, con l'incarico di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferire eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24.11. 1981, n. 689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiederà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni a i pubblici ufficiali i ed agenti competenti a norma dell'art.13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Il personale individuato ai sensi del precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 6 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 11.11.1975, n.584, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecunia da lire 20.000 a lire 60.000.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi competenti.